

## **MINISTERO DEL TESORO**

### **RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE**

**(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)**

PAGINA BIANCA

## INDICE PER LEGGI

Direzione Generale del Tesoro

- Legge 24 luglio 1961, n. 729  
Legge 23 dicembre 1962, n. 1774  
Legge 12 marzo 1968, n. 260  
Legge 4 agosto 1971, n. 594  
Legge 6 ottobre 1971, n. 853  
Legge 24 giugno 1974, n. 268  
Legge 7 giugno 1975, n. 227  
Legge 10 ottobre 1975, n. 517  
Legge 16 ottobre 1975, n. 492  
Legge 2 maggio 1976, n. 183  
Legge 24 maggio 1976, n. 350  
D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902  
Legge 6 giugno 1977, n. 277  
Legge 8 agosto 1977, n. 546  
Legge 12 agosto 1977, n. 675  
Legge 3 gennaio 1978, n. 2  
Legge 27 luglio 1978, n. 393  
Legge 5 agosto 1978, n. 457  
Legge 5 dicembre 1978, n. 776  
Legge 21 dicembre 1978, n. 843  
Legge 24 aprile 1980, n. 146  
Legge 28 novembre 1980, n. 784  
Legge 30 marzo 1981, n. 119

Legge 21 maggio 1981, n. 240  
Legge 15 giugno 1981, n. 309  
Legge 29 luglio 1981, n. 394  
Legge 5 agosto 1981, n. 455  
Legge 4 novembre 1981, n. 629  
Legge 3 febbraio 1982, n. 35  
Legge 17 febbraio 1982, n. 46  
Legge 5 marzo 1982, n. 63  
Legge 25 marzo 1982, n. 94  
Legge 7 agosto 1982, n. 526  
Legge 26 aprile 1983, n. 130  
Legge 27 dicembre 1983, n. 730

## RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Legge 16.10.1975, n. 492  
Legge 16.10.1975, n. 493  
Leggi 29.5.1976, n. 336;  
8.8.1977, n.546 ed 11.11.1982  
n.828  
D.P.R.2.10.1978, n.705  
e Legge 22.12.1982, n.960  
Legge 27.7.1978, n.394  
Legge 3.4.1980, n. 115  
Legge 3.4.1980, n. 116  
Legge 24.4.1980, n. 146, art.29  
Legge 21.5.1981, n. 240

Legge 26.9.1981, n. 536

Legge 11.11.1982, n.828, artt. 9,  
10,21 e 2

Legge 2.5.1983, n. 156, art.1  
1° e 2° comma

D.L. 7.11.1983, n.623 convertito,  
con modificazioni in legge 23.12.1983,  
n. 748

D.L. 12.8.1983, n.371 convertito,  
con modificazioni in legge 11.10.1983,  
n.546

LEGGE 24 LUGLIO 1961, N.729

Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali

L'art.2 della legge sopracitata ha, tra l'altro, previsto che, agli entiche abbiano ottenuto la concessione della costruzione e dell'esercizio di autostrade, possa essere concesso un contributo annuale dello Stato per trent'anni ed, ha stabilito che gli stanziamenti per il pagamento di tale contributo - per l'importo complessivo di lire 408 miliardi - saranno iscritti nello stato di previsione della spesa dell'A.N.A.S. negli esercizi dal 1961-1962 al 1998-1999.

L'art. 19 della stessa legge, inoltre, ha disposto un contributo trentennale dello Stato a favore delle società a prevalente partecipazione I.R.I. CONCESSIONARIE DELLE AUTOSTRADE di cui all'art.16, e il successivo art.20 ha stabilito che gli stanziamenti per il pagamento di tale contributo - per l'importo complessivo di lire 474 miliardi - saranno iscritti nello stato di previsione della spesa dell'A.N.A.S. negli esercizi dal 1961-1962 al 1999-2000.

Alla data del 30.6.1984, a valere sulla complessiva somma di lire 882 miliardi relativa ai due contributi di cui sopra, sono state corrisposte all'A.N.A.S. complessive 528,8 miliardi, pari alle quote relative a tutto l'esercizio 1980, per il contributo di cui al citato art.2 (per gli esercizi 1981, 1982? 1983 e 1984 la relativa somma non è stata iscritta in bilancio), e a tutto l'esercizio 1984 per il contributo di cui al citato art.19.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	882.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	"	569.600.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	"	569.600.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	"	569.600.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	"	312.400.000.000

ESERCIZIO 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	15.800.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	15.800.000.000
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	/ /
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	/ /

## LEGGE 23 DICEMBRE 1962, N.1774 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Contributo a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova

Con la predetta Legge n.1774 è stato rivalutato il contributo che annualmente lo Stato stanziava a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

In virtù di tale provvedimento l'ammontare annuo della spesa per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali di Genova passa da lire 4.500.000= a lire 100.000.000= a decorrere dall'esercizio finanziario 1962/63.

Con legge 20 dicembre 1967, n.1251 (art.1) è stata prorogata la durata del suddetto Consorzio autonomo, scadente il 30 giugno 1984 come previsto dall'art.11 della legge n.156 del 1954, al 31 dicembre 2002.

Successivamente con legge 22 dicembre 1981, n.798 il contributo è stato ulteriormente elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, alla misura di lire 7 miliardi annue.

Pertanto, al 30 giugno 1984 sono state spese complessive lire 36.745.000.000=.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 162.745.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	" 29.745.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	" 29.745.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	" 29.745.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	" 133.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 7.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 7.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" //
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" //



LEGGE 12 MARZO 1968, N. 260.

Proroga della Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.

L'art. 1 della Legge 12 marzo 1968, n. 260, che sostituisce i commi 1 e 2 della Legge 30 dicembre 1960 n. 1676, ha autorizzato il Ministero del Tesoro a contrarre mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di L. 400 miliardi ripartito fra gli esercizi finanziari dal 1961/62 al 1980.

In attuazione della suddetta legge sono state stipulate dal 1961 al 1975 convenzioni con il consorzio di credito per le opere pubbliche che hanno consentito un netto ricavo di L. 290 miliardi.

Negli anni dal 1976 al 1978, la situazione del mercato finanziario non ha consentito la realizzazione delle quote relative a quegli anni, pari a L. 60 miliardi.

Al 31 dicembre 1983 sono stati erogati complessivamente 352,5 miliardi e pertanto rimangono da erogare L. 47.500.000.000.=

La legge finanziaria del 1984 prevede l'assegnazione di L. 10 miliardi per il 1984, L. 10 miliardi per il 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	400.000.000.000.=
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	Lit.	380.500.000.000.=
c) impegni assunti al 31.12.83	Lit.	362.500.000.000.=
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	Lit.	352.500.000.000.=
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	Lit.	20.000.000.000.=

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	//
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	Lit.	//
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	Lit.	10.000.000.000.=
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	Lit.	10.000.000.000.=

LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 594

Provvidenze creditizie per favorire investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Lo scopo della legge 4 agosto 1971 n.594, per quanto attiene la spesa prevista dall'art.4 del D.L., è analogo a quello della legge 442/1967.

La spesa complessiva prevista è di 67.500 milioni di lire, ripartiti in 4.500.000.000 di lire per ciascun esercizio dal 1971 al 1985.

Nei vari anni la spesa è stata sempre effettuata.

Con il D.L. 224/78, legge 393/1978, gli stanziamenti della 594/1971 sono stati ridotti di 4.500.000.000 per il 1978, di 1.500.000.000 per il 1979, di 3.100.000.000 per il 1980, di 4.410.000.000 per il 1983, di 3.740.000.000 per il 1984, di 3.920.000.000 per il 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	39.550.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	"	38.210.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	"	38.210.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	"	38.210.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	"	1.340.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	760.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	760.000.000
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	//

LEGGE 6 OTTOBRE 1971, N. 853 - ART. 17 -

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975

L'art. 17, ultimo comma, della legge sopracitata ha stabilito in L. 2.550 miliardi (da iscriversi nel bilancio dello Stato dal 1976 al 1985 in ragione di L. 255 miliardi all'anno) la somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi.

Alla data del 30 giugno 1984, a valere sulla somma di cui sopra, sono state corrisposte alla Cassa per il Mezzogiorno complessive Lire 1.867,5 miliardi (pari alle intere quote relative agli anni dal 1976 al 1982, più L. 55 miliardi per il 1983 e L. 27,5 miliardi per l'anno 1984).

Si prevede che, nel secondo semestre 1984, sarà versata alla Cassa per il Mezzogiorno l'ulteriore somma di L. 27,5 miliardi, ad esaurimento dello stanziamento iscritto in bilancio per l'anno medesimo.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	2.550.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	Lit.	1.840.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	Lit.	1.840.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	Lit.	1.840.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	Lit.	710.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	27.500.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	Lit.	27.500.000.000
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	Lit.	27.500.000.000
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	Lit.	27.500.000.000

LEGGE 24 GIUGNO 1974, N.268, D.L.5 APRILE 1979, N.114 E LEGGE 24 APRILE 1980, N.146 - ART.40 (LEGGE FINANZIARIA 1980)

Piano rinascita Sardegna

Questi provvedimenti prevedono stanziamenti di fondi a favore della Regione della Sardegna da destinarsi al sostegno ed allo sviluppo delle attività economiche dell'isola.

E' previsto un ammontare complessivo di L.783.200 milioni da ripartire in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1974, lire 50 miliardi nell'anno 1975, lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 92.200 milioni nell'anno 1979, lire 70 miliardi nell'anno 1980, lire 80 miliardi nell'anno 1981, lire 90 miliardi nell'anno 1982, lire 100 miliardi nell'anno 1983 e 110 miliardi nell'anno 1984.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 783.200.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	" 673.200.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	" 673.200.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	" 673.200.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	" 110.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 110.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 110.000.000.000
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	" //
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	" //

LEGGE 7 GIUGNO 1975, N. 227

Programma di meccanizzazione dei servizi postali.

La Legge 7 giugno 1975, n. 227, ha autorizzato in favore del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 e seguenti della Legge 25 ottobre 1968, n. 1089, l'apporto di lire 60 miliardi, con vincolo di destinazione ai settori dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e alla informatica.

L'apporto in questione è stato previsto per gli anni dal 1975 al 1978 ed i relativi stanziamenti in bilancio sono stati di lire 10 miliardi nel 1975, lire 10 miliardi nel 1976, lire 20 miliardi nel 1977 e lire 5 miliardi nel 1978.

I rimanenti 15 miliardi sono stati iscritti nel bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980.

A valere sul suddetto stanziamento di lire 60 miliardi, 43 miliardi sono stati erogati all'I.M.I., che li ha interamente utilizzati, 15 miliardi sono stati inviati in economia al 31 dicembre 1983 per l'impossibilità, alla scadenza dei termini di mantenimento in bilancio, di provvedere al loro impegno formale e 2 miliardi risultano perenti ai fini amministrativi (impegnati, su espressa richiesta dell'I.M.I. fin dal 1981, ma non ancora pagati).

a) autorizzazioni complessive	Lit.	60.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	Lit.	60.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	Lit.	43.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	Lit.	43.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	Lit.	/////

LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 517

Credito agevolato al commercio

La legge 10 ottobre 1975, n.517 prevede all'art. 8 la costituzione e l'incremento del fondo di garanzia destinato alla copertura dei rischi connessi alle operazioni di finanziamento a medio termine che gli Istituti di credito concedono alle imprese commerciali.

L'ammontare complessivo della spesa prevista è di lire 10 miliardi ripartita in ragione di lire 1 miliardo all'anno dal 1975 al 1984.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 10.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	" 9.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	" 9.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	" 9.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	" 1.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 1.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 1.000.000.000
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	" //
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	" //

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1975, n.376, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, n.492.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

L'art.4 del provvedimento legislativo sopra menzionato prevede il versamento sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'art6 della legge 27 maggio 1975, n.166, dell'importo di lire 600 miliardi, di cui autorizza l'assegnazione agli istituti per le case popolari, in ragione di lire 371.700 milioni ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, e di lire 228.300 milioni per l'esecuzione di opere da realizzare su aree espropriate o in proprietà nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167.

In relazione a quanto sopra, furono disposti, nell'anno 1975, il pagamento della somma di lire 150 miliardi, e nell'anno 1978 il pagamento di lire 50 miliardi.

Gli importi predetti fanno parte delle somme reperite, ai sensi dell'art.20 del ripetuto D.L. n.376, tramite operazioni finanziarie, e fatte affluire sul conto speciale ivi stesso istituito.

Al 31 dicembre 1983 é stata pagata la somma di lire 600 miliardi.

Nel 1984 il capitolo é stato soppresso.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	600.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31/12/83	"	600.000.000.000
c) impegni assunti al 31/12/83	"	600.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31/12/83	"	600.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	"	//

LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Interventi straordinari per il Mezzogiorno

La legge 2 maggio 1976, n. 183 (art. 22), come risulta modificata ed integrata dai seguenti provvedimenti:

- Legge 21 dicembre 1978, n. 843 (art. 47);
- Legge 24 aprile 1980, n. 146 (art. 30);
- Legge 30 marzo 1981, n. 119 (art. 9 e 10)  
(quest'ultima modificata dal D.L. 22.5.1981, n. 235 convertito con legge 24.7.1981, e dalla legge 18.12.1981, n. 750);
- Decreto-Legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito con legge 26.1.82, n. 13;
- Decreto-Legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito con legge 12 agosto 1982, n. 546;
- Legge 30 aprile 1983, n. 132;
- Legge 1 dicembre 1983, n. 651 (modificata da art. 35 Legge 730/1983);

ha autorizzato, a favore della Cassa per il Mezzogiorno per il periodo 1976-1990 il complessivo importo di Lire 47.423 miliardi.

A valere sul predetto apporto, a tutto il 1983 sono stati effettuati pagamenti per L. 19.769.099.912.229, così distinti:

- a carico del cap. 8019	5.000.000.000	(ENAPI)
- a carico del cap. 4530	5.600.000.000	(SVIMEZ)
- iscritte nel bilancio Min. Lavoro	1.124.776.085.441	(INPS)
- a carico del cap. 7759	11.909.412.987.270	(dotazioni)
- a carico del cap. 7765	237.000.000.000	(G. Tauro NA)
- a carico del cap. 7772	4.805.000.000.000	(IMP. in ecced.)
- a carico del cap. 7793	105.000.000.000	(sett. osped.)
- prestiti B.E.I.	<u>1.577.310.839.518</u>	
TOTALE	<u>19.769.099.912.229</u>	

a) autorizzazioni complessive	Lit.	47.423.000.000.000
b) autor. a tutto il 31.12.83	Lit.	24.273.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.83	Lit.	24.173.000.000.000



---

---

**IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI**

---

---

d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.83	Lit.	19.769.100.000.000
e) autorz. previste per il 1984 ed i successivi anni	Lit.	23.150.000.000.000

ESERCIZIO 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	2.853.900.034.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	Lit.	2.853.900.034.000
di cui:		
- a carico del cap. 7759 L.		1.703.900.034.000
- a carico del cap. 7765 L.		100.000.000.000
- a carico del cap. 7772 L.		1.002.500.000.000
- a carico del cap. 7793 L.		47.500.000.000
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	Lit.	1.915.000.000.000
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	Lit.	1.915.000.000.000

LEGGE. 2 MAGGIO 1976, N.183 E SUCCESSIVE MODIFICHE (ART.22)

Contributo a favore dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SV.I. MEZ.)

L'art.22 della predetta legge n.183 ha elevato il contributo annuo a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SV.I.MEZ.) previsto dall'art.11 della legge 6 ottobre 1971, n.853, per il quinquennio 1976/80 da lire 250 milioni a lire 600 milioni annue.

Con D.L. 28 febbraio 1981, n.36, convertito nella legge 29 aprile 1981, n.163 è stato prorogato il predetto contributo fino al 30 settembre 1981, per l'ammontare complessivo di lire 600.000.000.

Con successivo D.L. 26 novembre 1981, n.679 (art.3, II comma) convertito nella legge 26 gennaio 1982, n.13, il contributo in parola è stato elevato a lire 1 miliardo da corrispondersi allo SV.I.MEZ. per l'anno 1982.

Con ulteriore D.L. 28 febbraio 1983, N.54, convertito nella legge 30 aprile 1983, n.132, è stato assegnato allo SV.I.MEZ. per l'anno 1983, un contributo di lire 1.000.000.000.

A partire dal 1984 il contributo a favore dello SV.I.MEZ. farà carico alla cassa per il Mezzogiorno.

a) autorizzazioni complessive	Lit.5.600.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	" 5.600.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	" 5.600.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	" 5.600.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	" //

LEGGE 24 MAGGIO 1976, N.350, DI CONVERSIONE DEL D.L. 30 APRILE 1976

Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.

Tale legge stanziava fondi a favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane perché siano devoluti alle imprese artigiane sotto forma di contributi per il pagamento degli interessi di finanziamenti ottenuti da dette imprese.

L'ammontare della spesa prevista pari a 350 miliardi è ripartita annualmente in ragione di 15 miliardi per l'anno 1976, 35 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1983, 15 miliardi per il 1984, 55 miliardi per il 1985 e 20 miliardi per l'anno 1986.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	350.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31/12/83	"	260.000.000.000
c) impegni assunti al 31/12/83	"	260.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31/12/83	"	260.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni		90.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	15.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	15.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi sei mesi</u>	"	//
d) pagamenti previsti per i <u>successivi sei mesi</u>	"	//

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale

Ai termini dell'art. 25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, la dotazione del Fondo in oggetto è costituita:

- a) dalla somma di L. 2.080 miliardi (destinata agli interventi nei territori meridionali) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni dal 1976 al 1983 e da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980;
- b) dalla somma di L. 1.120 miliardi (destinati agli interventi nel restante territorio nazionale) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato negli anni dal 1976 al 1988 e da utilizzarsi dal medesimo: (ridotta a 1.060 mld. in base alle leggi finanziarie 1982 e 1983);
- c) dalle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del D.P.R. in parola, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30/7/1959, n.623 e successive modificazioni.

Totale degli stanziamenti affluiti al bilancio del Ministero del Tesoro al 30 giugno 1984:

1) Stanziamenti stabiliti dal predetto D.P.R. 902 per gli anni dal 1976 al 1983 (con 100 miliardi in meno per ciascuno degli anni 78, 79 e 80, e 150 miliardi in meno per l'83)	628.000.000.000
2) Stanziamento legge 13.8.1979, n.380	29.741.705.545
3) Somme trasportate dal bilancio Minist. Industria a tutto il 31.12.1983	340.617.773.564
4) Somme stanziare nel bilancio 1984	173.000.000.000
Totale	1.171.359.479.109

Totale dei pagamenti effettuati al 31 maggio 1984:

- Le intere somme di cui ai punti 1), 2) e 3)	998.359.479.109
- A valere sulla somma di cui al punto 4)	86.500.000.000
Totale	1.084.859.479.109

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Si prevede che nei successivi sei mesi sarà pagata l'ulteriore somma di lire 86,5 miliardi ad esaurimento dello stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1984.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	2.080.000.000.000	(1)
b) autorizzazioni a tutto il 31/12/83	"	628.000.000.000	
c) impegni assunti al 31/12/83	"	628.000.000.000	
d) pagamenti effettuati al 31/12/83	"	628.000.000.000	(2)
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	"	1.452.000.000.000	(1)

ESERCIZIO 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	86.500.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	86.500.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	86.500.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	86.500.000.000

(1) oltre alle somme di cui al 2° comma art.1 del D.P.R. 902/1976.

(2) oltre a:

- somme trasportate dal Bilancio Ind.	"	340.617.773.564
- legge 13 agosto 1979, n.380	"	29.741.705.545

---

Lit. 370.359.478.109

LEGGE 6 GIUGNO 1977, N.277

Contributo addizionale a favore dell'I.D.A. (IV Ricostituzione delle risorse)

Si tratta della partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse dell'IDA.

Il versamento globale è di lire 102.399.277.500 ripartito in 4 anni, come segue:

1979	Lire	74.300.000.000
1980	"	12.600.000.000
1981	"	9.000.000.000
1982	"	6.500.000.000

Il capitolo su cui fanno carico le somme suddette è l'8029, con cernente; "Somma da versare in entrata in corrispondenza di quelle anticipate dall'Ufficio Italiano dei Cambi, contro rilascio di certificati speciali di credito, per il finanziamento della spesa relativa al contributo addizionale dell'Italia al capitale dell'IDA".

Infatti, i versamenti all'IDA vengono, in base a quanto previsto dalla legge 277, effettuati dall'U.I.C., contro rilascio, a fronte delle somme versate annualmente, di speciali certificati di credito, ammortizzabili in dieci anni e fruttiferi dell'interesse dell'1% annuo.

Le somme stanziare sul cap.8029 vengono versate in entrata, al Tesoro dello Stato, onde acquisire gli ammontari necessari per il rimborso all'U.I.C. delle quote di capitale e interessi relativi ai vari piani di ammortamento.

Su questo capitolo si lavora ormai soltanto sui residui poiché l'IDA ha diluito nel tempo gli incassi delle somme dovute, per cui esse, ove non spese nell'anno in cui sono state stanziare, vengono impegnate e conservate in bilancio fino al momento del loro utilizzo.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	102.400.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	"	102.400.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	"	95.489.038.785

---

---

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

---

d) pagamenti effettuati al 31.12.83	Lit.	95.489.038.785
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	"	/ /

ESERCIZIO 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	/ /
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	/ /
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	6.910.961.215
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	6.910.961.215

LEGGE 8 AGOSTO 1977, n.546 - ART.12

Raddoppio della linea ferroviaria Tarcento - Confine di stato.

L'art.12 della legge 8 agosto 1977, n.546 ha autorizzato, per l'ammortamento ed il raddoppio del tratto Tarcento-Confine di Stato delle linee Ferroviarie Udine-Tarvisio, la spesa di lire 150 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per il quinquennio 1978-1982, in ragione di lire 30 miliardi all'anno.

In attuazione della citata legge n.546, sono stati versati 150 miliardi relativi alle quote 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982.

L'art.6 della legge 11 novembre 1982 n.828 ha autorizzato, per le finalità di cui al suddetto art.12 della legge 8 agosto 1977, numero 546, l'ulteriore spesa di lire 300 miliardi da ripartirsi nel periodo 1982-1985.

La quota relativa all'anno 1982 è stata determinata in ragione di lire 20 miliardi di lire corrisposta nell'anno 1983.

Per il 1983 lo stanziamento è stato determinato in lire 60 miliardi iscritti poi a residui per il 1984.

Per il 1984 lo stanziamento di competenza risulta di lire 80 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	450.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31/12/83	"	230.000.000.000
c) impegni assunti al 31/12/83	"	230.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31/12/83	"	170.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	"	220.000.000.000

ESERCIZIO 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	//
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	//
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	80.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	80.000.000.000



LEGGE 12 AGOSTO 1977 N.675

Riconversione e ristrutturazione industriale.

La legge 12 agosto 1977, n.675, all'art.29, ha previsto stanziamenti per il Fondo speciale per la Ricerca Applicata di cui all'art.4 e seguenti della legge 25 ottobre 1968, n.1089, di lire 200 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente per nuovi finanziamenti e per nuovi contributi. Questi ultimi costituiscono una particolare forma di intervento del Fondo per la quale non è previsto il rimborso da parte dei beneficiari, che deve essere gestita con contabilità separata.

Gli stanziamenti in discorso erano previsti, quanto ai finanziamenti, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977, di lire 70 miliardi nell'anno 1978 e di lire 100 miliardi nell'anno 1979, e, quanto ai contributi, in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1977, di lire 165 miliardi nell'anno 1978 e di lire 165 miliardi nell'anno 1979.

Gli stanziamenti effettuati in bilancio risultano pari a 100 miliardi nell'anno 1977, 100 miliardi nel 1980 e 400 miliardi nel 1981 (complessivamente 600 miliardi).

Inoltre nel 1980 il Fondo di Ricerca Applicata è stato rifinanziato dal D.L. 9.7.1980 n.301 per complessive 100 miliardi stanziati del medesimo anno.

Successivamente nel 1981 è stato conferito al Fondo speciale per la ricerca applicata l'ulteriore somma di lire 200.000.000.000, a seguito della legge 2.10.1981, n.544, stanziata in bilancio nel 1981.

Al 30 giugno 1984 risultano erogati f.590.000.000.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	900.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	"	900.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	"	590.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	"	590.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	"	

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	//
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	//
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	200.000.000.000
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	200.000.000.000

LEGGE 3 GENNAIO 1978, N.2, MODIFICATA CON INTEGRAZIONI DALLA LEGGE 11.12.80, N. 826

Interventi per le zone colpite dalle pubbliche calamità

Trattasi di interventi predisposti ai sensi della legge 50 del 13 febbraio 1952 di conversione del D.L.15 dicembre 1951, n.1334, salvo per quanto concerne il contributo a fondo perduto fino al 90% del danno che viene elevato a lire 800.000=.

La predetta legge n.50/52 prevede a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, sia individuali che sociali, che intendano provvedere alla ricostruzione o riattivazione degli impianti danneggiati o distrutti da pubbliche calamità, le seguenti provvidenze:

- a) finanziamenti - al tasso del 3% da effettuare con fondi anticipati agli istituti di credito dallo Stato ed assistiti dalla garanzia dello Stato stesso fino all'80% delle eventuali perdite accertate ed al contributo nella misura massima del 3% nel pagamento degli interessi per i primi 4 anni (di competenza del Tesoro);
- b) contributi fino al 20% del danno accertato a favore delle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione o riattivazione delle aziende (di competenza del Tesoro);
- c) contributi, fino al 90% del danno per l'importo massimo di lire 180.000, a favore delle singole imprese i cui danni non superino lire 900.000 (di competenza del Ministero dell'Industria).

Per l'erogazione delle suddette provvidenze sono stati costituiti due capitoli e precisamente il capitolo 8172 per la concessione delle anticipazioni a favore degli Istituti di credito ed il capitolo 7763 per il pagamento dei contributi in conto interessi e dei contributi fino al 20% del danno.

Ciò premesso, è ora da precisare che la situazione relativa alla esecuzione della legge n.2 dell'anno 1978 è stata modificata dall'entrata in vigore della legge 11 dicembre 1980, n.826, recante "modificazioni alla legge 13 febbraio 1952, n.50 e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito di pubbliche calamità.

Tale legge, infatti, oltre ad innovare la materia relativa alle provvidenze sopradescritte (in particolare per i finanziamenti di cui al punto a) - il tasso di interesse da porre a carico della Ditta beneficiaria è stato raggugliato al 30% del tasso di riferimento vigente per i diversi settori alla data della stipula dei relativi contratti di mutuo, e per i contributi di cui al punto c) - l'importo massimo concedibile è stato elevato a f.900.000 e la misura del danno a lire 4.000.000=) ha stabilito che le disponibilità esistenti sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art.10 della legge 8 agosto 1977, n.639, all'art.12 della legge 19 gennaio 1979, n.17 e all'art.10 della legge 3 aprile 1980, n.115 (le quali leggi, al pari della legge n.2/78 prevedevano che gli stanziamenti da esse autorizzate fossero utilizzabili solo per imprese ubicate in determinate zone colpite da pubblica calamità -fossero disponibili per Diece di tutto il territorio nazionale.

Con il 2° comma dell'art.35 della legge 730/83 lo stanziamento è stato ulteriormente elevato a f.104.500 milioni.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 104.500.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	" 54.500.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	" 54.330.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	" 53.930.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984	" 50.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 3.360.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 3.360.000.000
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	" 5.000.000.000
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	" 5.000.000.000

LEGGE 27 LUGLIO 1978, N.393, DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 MAGGIO 1978, N.224 - ART.1 E LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N.843 ART.51 (LEGGE FINANZIARIA).

Conferimento di fondi al Mediocredito Centrale.

L'art.1 della legge 27 luglio 1978, n.393, nel testo modificato dall'art.51 della legge finanziaria 21 dicembre 1978, n.843, prevede ulteriori assegnazioni al fondo contributi presso il Mediocredito centrale per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito, effettuate da istituti ed aziende di credito.

L'ammontare della spesa prevista é di lire 1.250 miliardi, ripartita in ragione di lire 20 miliardi nel 1978, 125 miliardi nel 1979, lire 268 miliardi nel 1980, lire 313 miliardi nel 1981, lire 239 miliardi nel 1982, lire 140 miliardi nel 1983, lire 100 miliardi nel 1984 e lire 45 miliardi nel 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	1.250.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31/12/83	"	1.105.000.000.000
c) impegni assunti al 31/12/83	"	1.105.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31/12/83	"	1.105.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	"	145.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	100.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi"		100.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per i <u>successi</u> sei mesi	"	//

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457, ART. 35

Norme per l'edilizia residenziale.

L'art. 35 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, autorizza per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma dell'art. 1 della stessa legge l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio esistente, della somma di L. 3.500 miliardi da ripartirsi nel quadriennio 1978-1981 alla cui copertura si provvederà, tra l'altro, con l'apporto dello Stato di L. 1.500 miliardi.

Di detta somma, originariamente da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro in ragione di L. 300 miliardi nel 1979, di L. 100 miliardi nell'anno 1980, L. 800 miliardi nell'anno 1981, L. 100 miliardi nell'anno 1982, e di L. 200 miliardi nell'anno 1983, è stato erogato l'importo di L. 300 miliardi nel 1979, L. 100 miliardi nell'anno 1980 e di L. 400 miliardi nell'anno 1981 e L. 300 miliardi nell'anno 1982 che sono stati versati alla Cassa Depositi e Prestiti.

La legge è stata rifinanziata dalla legge n. 94 del 1982 per L. 600 miliardi, per l'anno 1983 lo stanziamento previsto dalla legge n. 94 e di L. 200 miliardi.

Nel predetto anno 1983 è stata stanziata in bilancio la somma di L. 300 miliardi dei quali L. 200 miliardi relativi all'anno 1983, e i rimanenti 200 miliardi relativi ai residui degli anni precedenti.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	2.100.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	Lit.	1.600.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	Lit.	1.600.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	Lit.	1.500.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	Lit.	500.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	100.000.000.000
--	------	-----------------

b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	Lit.	100.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	Lit.	//
d) pagamenti previsti per i <u>suc-</u> <u>cessivi</u> sei mesi	Lit.	//

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.457, ART. 40

Norme per l'edilizia residenziale

L'art. 40 della legge 5 agosto 1978, n.457, ha autorizzato il Tesoro a conferire alla Cassa Depositi e Prestiti la somma di lire 180 miliardi per l'aumento del Fondo Speciale costituito presso la Cassa medesima ai sensi dell'art.45 della legge 22 ottobre 1971, n.865.

Detta somma è da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981.

In attuazione dell'art. 40 della citata legge n.457 è stato versato alla Cassa Depositi e Prestiti l'importo di lire 180 miliardi per gli anni 1979, 1980 e 1981.

Per l'anno 1981 è stata iscritta in bilancio la somma di lire 135 miliardi di cui lire 60 miliardi quale quota prevista per il 1981 dall'art. 40 della ripetuta legge n.457 e di lire 75 miliardi in applicazione della legge 27 maggio 1975, n.166.

Con l'anno 1981 la legge si esaurisce.

La legge è stata rifinanziata dalla legge n.94/1982 che prevede un apporto di lire 600 miliardi nel triennio 1982-84.

La quota di lire 100 miliardi previsti dalla legge n.94 per il 1982 è stata pagata nel 2° semestre 1983.

Per il 1983 lo stanziamento è stato determinato in lire 100 miliardi iscritti poi a residui per il 1984.

Per il 1984 lo stanziamento di competenza risulta di lire 100 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 780.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	" 280.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	" 280.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	" 280.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	" 500.000.000.000



ESERCIZIO 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	100.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	100.000.000.000
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	/ /
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	/ /

LEGGE 5 DICEMBRE 1978, N.776 (ART.2)

Aumento della Cassa per il credito alle imprese artigiane

La Cassa per il credito alle imprese artigiane concede contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

La somma prevista ammonta a lire 350.000.000.000= ripartita in ragione di lire 50.000.000.000= per ciascuno degli anni dal 1978 al 1984.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 350.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	" 300.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	" 300.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	" 300.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	" 50.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 50.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 50.000.000.000
c) impegni previsti per <u>i successivi sei mesi</u>	" //
d) pagamenti previsti per <u>i successivi sei mesi</u>	" //

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N.843 (art. 41)  
E LEGGE 30 MARZO 1981, N.119 (art. 7)

L'art. 41 della legge 21.12.1978, n.843, come modificato dall'art.7 della legge 30 marzo 1981,n.119 e dagli artt.16 e 17 della legge 7.8.1982,n.526, ha assegnato a favore dell'A.N.A.S., per la realizzazione dei suoi programmi costruttivi nel triennio 1979-1981, la complessiva somma di lire 3.500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro a decorrere dal 1981.

La medesima disposizione, inoltre, autorizza l'A.N.A.S. a contrarre prestiti all'interno e all'estero, il cui onere di ammortamento è alla stessa rimborsato dal Ministero del Tesoro ed il cui controvalore in lire è portato a scomputo degli importi come sopra da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

Alla data del 31 dicembre 1983, a valere sulla predetta somma di lire 3.500 miliardi, sono state corrisposte all'A.N.A.S. complessive lire 1.686.424.301.539, di cui:

- a carico del capitolo 7789 del 1983	£. 1.030.000.000.000
- ricavo di prestiti esteri (1)	£. 656.424.301.539

---

£. 1.686.424.301.539

Residui 1981 da pagare	£. 150.000.000.000
Residui 1982 da pagare	£. 428.165.390.000
Residui 1983 da pagare	£. 740.368.722.230

a) autorizzazioni complessive	Lit.	3.500.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	"	2.525.600.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	"	2.198.530.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.82	"	1.686.424.301.539 (1)
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	"	1.813.575.698.461

ESERCIZIO 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi Lit. / /

b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	Lit. 56.300.000.000 (2)
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	" / / (3)
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	" / / (3)

- 1) Di cui lire 656.424.301.539 provenienti da prestiti esteri.
- 2) Provenienti da prestiti esteri.
- 3) L'importo del pagamento è in relazione alla richiesta dell'A.N.A.S.

LEGGE 24 APRILE 1980, N.146 (ART.29)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

L'art. 29 della legge 24 aprile 1980, n.146 ha previsto che il C.I.P.E. approvi un programma straordinario di interventi per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi, di cui lire 998 miliardi attribuiti all'A.N.A.S. per il completamento funzionale e l'attrezzatura di tronchi di arterie già avviati.

A valere su tale somma, alla data del 31 dicembre 1983 sono state corrisposte all'A.N.A.S. complessive lire 273.000.000.000.

Nessun pagamento è stato effettuato nei primi sei mesi del 1984.

Nei successivi sei mesi si prevede che saranno pagate lire 110 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	998.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	"	451.700.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	"	451.700.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	"	273.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	"	546.300.000.000

ESERCIZIO 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	/	/
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	/	/
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	110.000.000.000	
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	110.000.000.000	

LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146 - ART.33/2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)

Tale norma ha incrementato il Fondo contributi della Cassartigiana della somma di lire 420.000.000.000= per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi su finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

La predetta somma è stata ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1986.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 420.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	" 240.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	" 240.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	" 240.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	" 180.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 60.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 60.000.000.000
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	" //
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	" //

LEGGE 24 APRILE 1980, N.146 - ART. 35 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)

Con tale norma il Fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.295, istituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 1.430 miliardi.

Detto importo è destinato, quanto a lire 1.250 miliardi ad agevolare finanziamenti all'esportazione e quanto a lire 180 miliardi per corrispondere analoghe agevolazioni a favore delle medie e piccole industrie.

La predetta somma è stata ripartita in ragione di lire 130 miliardi nell'anno 1980, 350 miliardi nell'anno 1981, 345 miliardi nell'anno 1982, 250 miliardi nell'anno 1983, 200 miliardi nell'anno 1984 e 155 miliardi nell'anno 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	1.430.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	"	1.075.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	"	1.075.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	"	1.075.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	"	355.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	200.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	200.000.000.000
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	//

LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N.784

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione.

La legge sopracitata prevede, all'art.11, comma 16, che alla realizzazione delle opere di metanizzazione si farà fronte con lire 605 miliardi, che saranno iscritti, negli anni finanziari dal 1980 al 1982 in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro.

La successiva legge 14/5/1981, n.219, all'art.37, ha stanziato l'ulteriore somma di Lire 100 miliardi per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e per la Basilicata colpite dal terremoto del 1981.

Infine la legge 26 aprile 1983, n.130 (art. 19 ultimo comma), ha integrato gli stanziamenti previsti per la metanizzazione del Mezzogiorno di ulteriori lire 50 miliardi.

Del complessivo importo di lire 755 miliardi sono stati erogati, al 31 dicembre 1983, lire 625 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	755.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	"	705.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	"	705.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	"	625.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	"	50.000.000.000

ESERCIZIO 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	/	/
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	/	/
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	130.000.000.000	
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	130.000.000.000	



LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 - ART. 7 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

L'art. 7, ultimo comma della Legge 30 marzo 1981, n. 119, ha autorizzato la spesa complessiva di L. 650 miliardi per l'esecuzione di opere straordinarie di manutenzione delle strade statali.

Alla data del 30 giugno 1984 è stata corrisposta all'A.N.A.S., a valere sul predetto stanziamento, la somma complessiva di Lire 420.000.000.000.=

a) autorizzazioni complessive	Lit. 650.000.000.000.=
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1983	Lit. 265.000.000.000.=
c) impegni assunti al 31.12.1983	Lit. 265.000.000.000.=
d) pagamenti effettuati al 31.12.1983	Lit. 220.000.000.000.=
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	Lit. 385.000.000.000.=

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	Lit. 200.000.000.000.=
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	Lit. 200.000.000.000.=
c) impegni previsti nei successivi 6 mesi	Lit. /////
d) pagamenti previsti nei successivi 6 mesi	Lit. /////

LA LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 (art. 10)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

L'art. 10, ultimo comma, della legge sopraindicata ha autorizzato a favore dell'A.N.A.S. l'apporto di L. 220 miliardi, per l'esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli.

A valere su detto apporto, alla data del 31 dicembre 1983 è stata versata all'A.N.A.S. la complessiva somma di L. 40 miliardi.

Nessun pagamento è stato fatto nei primi sei mesi del 1984.

Nei successivi sei mesi, si prevede, saranno pagate Lire 45.000.000.000.=

a) autorizzazioni complessive	Lit.	220.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	Lit.	85.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	Lit.	85.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	Lit.	40.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	Lit.	135.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	///
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	Lit.	///
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	Lit.	45.000.000.000
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	Lit.	45.000.000.000

LEGGE 30 MARZO 1981, N.119 - ART. 26 - 2° COMMA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)

La Cassa per il credito alle imprese artigiane concede contributi alle imprese artigiane per il pagamento degli interessi su finanziamenti ottenuti da dette imprese in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello del mercato.

Con detta legge il Fondo contributi è stato incrementato della somma di lire 360 miliardi, ripartita in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1981, 60 miliardi nell'anno 1982 e 80 miliardi per ciascuno anno dal 1983 al 1985..

a) autorizzazioni complessive	Lit. 360.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	" 200.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	" 200.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	" 200.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	" 160.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 80.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 80.000.000.000
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	" //
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	" //

LEGGE 30 MARZO 1981, N.119 - ART. 27 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 1981)

La citata legge prevede ulteriore assegnazione al Fondo contributi, istituito presso il Mediocredito centrale, per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito, effettuato da Istituti ed aziende di credito.

L'ammontare complessivo della spesa è di lire 530 miliardi, ripartita in ragione di lire 125 miliardi nell'anno 1981, 125 miliardi nell'anno 1982, 140 miliardi nell'anno 1983 e 140 miliardi nell'anno 1984.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 530.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	" 390.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	" 390.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	" 390.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	" 140.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 140.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 140.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" //
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" //

LEGGE 21 MAGGIO 1981, N.240

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste.

La legge 21 maggio 1981, n.240 avente per oggetto "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese delle società consortili miste" ha previsto all'art.11, l'aumento di lire 20 miliardi a favore del fondo di dotazione del Mediocredito Centrale, in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Nel corso degli anni 1983 e 1984 è stato pagato l'intero importo di L.5.500.000.000 invece di L. 8.000.000.000, a seguito delle riduzioni apportate ai sensi della legge 26 aprile 1983 n.130 (1 miliardo per gli anni 1983 e 1984) e della legge 27 dicembre 1983, n.730 - Art. 18 (500 milioni per il 1984).

Allo stato delle norme per i prossimi anni i pagamenti saranno quelli previsti dalla legge 240.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	15.500.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	"	9.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	"	9.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	"	9.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 - ed i successivi anni	"	6.500.000.000

ESERCIZIO 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	2.500.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	2.500.000.000
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	/ /
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> <del>sei</del> mesi	"	/ /

LEGGE 15 GIUGNO 1981, N. 309

Apporto al Fondo di dotazione dell'E.N.E.L.

L'art. 1 della legge 15 giugno 1981, n. 309 autorizza il conferimento, da parte del Tesoro, al Fondo di dotazione dell'ENEL della somma di lire 3.000 miliardi, in ragione di L. 350 miliardi nel 1980, L. 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e L. 650 miliardi nell'anno 1983.

L'art. 3 del D.L. 30.10.1981, n. 609, convertito nella legge 26.12.81, n. 777, conferisce, inoltre, al fondo di dotazione ENEL la complessiva somma di L. 8.130 miliardi che sarà iscritta in ragione di L. 130 miliardi per l'anno 1981 e di L. 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1991 nel bilancio statale.

L'art. 1 del D.L. 12 marzo 1982, n. 69, convertito nella legge 12 maggio 1982, n. 231 prevede l'ulteriore conferimento di L. 5.890 miliardi di cui L. 440 miliardi nel 1982 e di L. 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1992.

Infine la Legge 26 aprile 1983, n. 230, all'art. 14, prevede, per il 1983, l'erogazione all'ENEL di ulteriori 850 miliardi da erogarsi secondo i criteri di cui all'art. 54 della Legge 526 sopramenzionata (delibera CIPE che determini i progetti da realizzare).

Nel corso del 1983 sono stati effettuati all'Ente stesso tutti i pagamenti previsti dalle sopra menzionate leggi.

Nel corso del 1984 (il capitolo 8023 prevede uno stanziamento di cassa di L. 1.345 miliardi) sono state versate all'ENEL le somme spettanti a termini delle leggi ancora non esaurite (Leggi n. 777 e n. 231) utilizzando così tutta la dotazione di cassa.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 17.020.000.000.000.=
b) autorizzazione a tutto il 31.12.83	Lit. 4.210.000.000.000.=
c) impegni assunti al 31.12.83	Lit. 4.210.000.000.000.=
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	Lit. 4.210.000.000.000.=
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	Lit. 11.305.000.000.000.=

ESERCIZIO 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 1.345.000.000.000.=
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	Lit. 1.345.000.000.000.=
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	Lit. ///// ////////
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	Lit. ///// ////////

LEGGE 29 LUGLIO 1981, N.394, DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL  
D.L. 28 MAGGIO 1981, N.251

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane

La legge di cui sopra prevede ulteriore incremento del Fondo contribuiti, istituito presso il Mediocredito centrale, per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate da Istituti ed aziende di credito.

L'ammontare complessivo della spesa è di L.2.290 miliardi ripartita in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.290.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	" 800.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	" 800.000.000.000
d) pagamenti effettuati al' 31.12.83	" 800.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	" 1.490.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 500.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 500.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" //
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" //



LEGGE 5 AGOSTO 1981, n. 455

Partecipazione italiana alla II ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo.

Riguarda la partecipazione italiana alla II ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo, con un contributo complessivo di L. 65.099.946.000, da erogare in 4 rate uguali annuali, a partire dal 1980.

Le prime 3 rate sono state pagate in contanti, mentre nel 1983, per far fronte al pagamento della IV rata è stata depositata una "promissory-notes" di L. 16.274.986.500, che deve essere ancora utilizzata da parte del Fondo Asiatico.

La somma di L. 16.274.986.500 che era stanziata in bilancio per il 1983 sul cap. 8011 relativamente alla copertura della IV rata suddetta, è stata, sempre nel corso del 1983, (previo benessere della Ragioneria Generale dello Stato), utilizzata per far fronte a maggiori versamenti richiesti dall'IDA, ai sensi delle Leggi 579 del 1980 e 629 del 1981.

Ciò è stato possibile in quanto il cap; 8011 è un "calderone" sul quale operano diverse leggi, ed in caso di urgenti necessità si possono utilizzare i fondi disponibili, anche se stanziati per scopi diversi.

La somma di L. 16.274.986.500 verrà comunque reintegrata con l'assestamento al bilancio 1984.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	65.100.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	Lit.	65.100.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	Lit.	48.824.959.500
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	Lit.	48.824.959.500
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	Lit.	/

ESERCIZIO 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	/
---------------------------------------	------	---

b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	Lit.	/
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	Lit.	16.274.986.500
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	Lit.	16.274.986.500

LEGGE 4 NOVEMBRE 1981, N. 629

Partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse dell'I.D.A.

Si tratta della partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse dell'IDA, con un contributo di L. 377.223.000.000 da corrisondersi in 4 rate annuali, a partire dal 1981. Ai versamenti si provvede mediante il deposito di "promissory-notes", mentre gli esborsi effettivi vengono effettuati nel corso di 10 anni, dal 1981 e fino al 1990, secondo le richieste che l'IDA avanza di volta in volta.

A tutt'oggi sono state già depositate 2 "promissory-notes" di Lire 124.483.590.000 ciascuna, e una terza di L. 125.741.000.000, e una quarta di L. 2.514.810.000, mentre come esborsi effettivi, sono state pagate a tutto il 1983 L. 86.210.086.000.

Per l'anno 1984 l'esborso previsto è di L. 79.217.000.000 che grava sul cap. 8011, competenza, esercizio 1984.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	377.223.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	Lit.	282.917.250.000
c) impegni assunti al 31.12.83	Lit.	86.210.086.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	Lit.	86.210.086.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	Lit.	94.305.710.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	25.433.916.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	Lit.	25.433.916.000
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	Lit.	53.783.084.000
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	Lit.	53.783.084.000

LEGGE 3 FEBBRAIO 1982, N.35

Adesione italiana alla Banca Africana di Sviluppo

Riguarda l'adesione italiana alla Banca Africana di Sviluppo, con un contributo di lire 111.201.729.032, di cui va effettivamente versato solo il 25% pari a Lire 27.800.432.258, suddiviso in originarie 5 rate annuali dal 1981 al 1985.

Poiché l'adesione ufficiale dell'Italia alla Banca è avvenuta nel 1982, i pagamenti slittano tutti di un anno, a decorrere quindi dal 1982.

Sono state quindi già versate rispettivamente nel 1982 e 1983, la I e la II rata di Lire 5.560.086.452 ciascuna. Lo stesso ammontare sarà erogato entro il 1984.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	27.800.435.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	"	16.680.261.000
c) impegni assunti al 31.12.83	"	16.680.261.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	"	11.120.174.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	"	11.120.174.000

ESERCIZIO 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	/	/
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	/	/
c) impegni previsti per <u>i successivi</u>	"	5.560.087.000	
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	5.560.087.000	

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

Con la Legge 17 febbraio 1982 n. 46 recante "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" è stato, tra l'altro, autorizzato il conferimento della somma di L. 1.700 miliardi al Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla Legge 1089/68.

Della somma di 1.700 miliardi autorizzati dalla Legge 46/82 sono stati stanziati in bilancio durante l'anno 1982 solo 700 miliardi assegnati dalla Legge 7 agosto 1982 n. 526 (art. 6 - 1° comma) successivamente ridotto a 672.699.000.000.

La Legge 26 aprile 1983 n. 130 (finanziaria 1983) ha ripartito i 1.000 miliardi restanti assegnandone 500 per l'anno 1983 e 500 per l'anno 1984.

I pagamenti effettuati al 30 giugno 1984 ammontano a Lire 147.699.000.000.=

a) autorizzazioni complessive	Lit.	1.672.500.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	Lit.	1.172.700.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	Lit.	1.112.700.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	Lit.	147.700.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	Lit.	500.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	Lit.	///
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	Lit.	///
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	Lit.	200.000.000.000
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	Lit.	200.000.000.000

LEGGE 5 MARZO 1982, N. 63

Autorizzazione della GEPI S.p.A. ad intervenire nel settore dell'elettronica, dei beni di consumo e della connessa componentistica.

Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 807 convertito nella legge 5.3.82, n. 63 ha disposto all'art. 1 la costituzione presso il Ministero dell'Industria del Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa.

L'art. 6 della suddetta legge n. 63 ha autorizzato il Ministero del Tesoro a conferire al Fondo in parola la somma di 100 miliardi per l'anno finanziario 1982 e 100 miliardi per l'anno finanziario 1983.

Con la legge finanziaria 1983 (n. 130 del 26.4.83) il Fondo per l'elettronica è stato rifinanziato con la cifra di L. 150 miliardi per l'anno 1983.

La medesima legge n. 130/83 ha, inoltre, suddiviso lo stanziamento di 100 miliardi, previsto dalla legge n. 63 per il 1983, in 50 miliardi per il 1983 e 50 miliardi per il 1984.

Risultano erogati a tutt'oggi:

L. 100 miliardi nel 1982 (L. n. 63)  
 L. 50 " nei primi sei mesi del 1983 (L. n. 63)  
 L. 150 " il 5 luglio 1983 (L. 130)

Restano da erogare L. 50 miliardi afferenti il 1984.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	350.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	Lit.	300.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	Lit.	300.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	Lit.	300.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984	Lit.	50.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi Lit. //

---

**IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI**

---

- |  |      |                |
|--|------|----------------|
| b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi             | Lit. | //             |
| c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi   | Lit. | 50.000.000.000 |
| d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi | Lit. | 50.000.000.000 |

DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1982, N.9, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  
NELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N.94 - ART. 1.

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art.1, 6° comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata, per il quadriennio 1982-1985, l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni, della somma di lire 7.000 miliardi alla cui copertura si provvederà, tra l'altro, con un apporto dello Stato di lire 2.000 miliardi, ripartito negli anni dal 1983 al 1985.

Per il 1983 lo stanziamento è determinato dal decreto-legge suddetto in lire 500 miliardi, ridotto successivamente con nota di variazione al bilancio 1983 in lire 400 miliardi pagati nell'anno stesso.

Lo stanziamento di competenza relativo al bilancio 1984 risulta di lire 200 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	2.000.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	"	400.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	"	400.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	"	400.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	"	1.600.000.000.000

ESERCIZIO 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	100.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	100.000.000.000
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei	"	/ /
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	/ /



DECRETO LEGGE 23 GENNAIO 1982, N. 9 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  
NELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94 - ART. 2 -

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti

L'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, ha previsto che il Comitato per l'edilizia residenziale ripartirà nel biennio 1982-1983, tra i Comuni e i Consorzi di Comuni, per la realizzazione di programmi straordinari di edilizia abitativa, la somma di Lire 1.400 miliardi alla cui copertura si provvederà, tra l'altro, con un apporto dello Stato di L. 900 miliardi, ripartito negli anni 1982 e 1983.

Per il 1983 lo stanziamento è stato determinato in L. 850 miliardi di ridotti poi con nota di variazione al bilancio 1983 in L. 550 miliardi.

Per il 1984 sono stati stanziati in bilancio, per competenza, L. 150 miliardi.

Nel 1983 furono erogate le somme di L. 50 miliardi residui relativi all'anno 1982 e L. 500 miliardi relativi alla competenza dell'anno 1983.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	900.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	Lit.	600.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	Lit.	600.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	Lit.	550.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	Lit.	300.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	/	/
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	/	/
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	100.000.000.000	
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	"	100.000.000.000	

DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1982, N.9, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  
NELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N.94, ART.4

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art.4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, ha autorizzato, per il finanziamento e la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia sovvenzionata ed agevolata, per il biennio 1982-1983 la spesa di lire 600 miliardi.

Per il 1983 lo stanziamento è stato determinato in lire 250 miliardi.

Per il 1984 sono stati stanziati in bilancio per competenza lire 50 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 600.000.000.000 =
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	" 300.000.000.000 =
c) impegni assunti al 31.12.83	" 300.000.000.000 =
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	" 250.000.000.000 =
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	" 300.000.000.000 =

ESERCIZIO 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 100.000.000.000 =
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 100.000.000.000 =
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" //
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" //

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N.526 - ART.11

- Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia

Il Fondo contributi, costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973, n.295, corrisponde contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, effettuate da istituti ed aziende di credito.

Detto Fondo è stato incrementato della somma di lire 2.290 miliardi da ripartire negli anni 1983 - 1988, di cui lire 100 miliardi versati nell'anno 1983, lire 280 miliardi da versare per ciascuno anno dal 1983 al 1985, mentre la restante somma sarà ripartita con legge finanziaria.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.290.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	" 100.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	" 100.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	" 100.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	" 2.190.000.000.000

ESERCIZIO 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 280.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 280.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" //
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" //

LEGGE 7 AGOSTO 1982, n.526 - ART.30

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassartigiana, ai sensi dell'art.37 della legge 25 luglio 1952, n.949, concede contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

Detto Fondo è stato incrementato della somma di lire 1.350 miliardi, ripartita in lire 150 miliardi per ciascun anno.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.350.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	" 300.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.83	" 300.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	" 300.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	" 1.050.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) pagamenti assunti nei primi sei mesi	Lit. 150.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 150.000.000.000
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	" //
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	" //

LEGGE 26 APRILE 1983, N.130 - ART. 8 -

Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Con tale norma si è ulteriormente incrementato il Fondo contributi del Mediocredito centrale della somma di lire 2.500 miliardi, ridotti a 2.473.500 milioni con l'articolo 18 della legge n.730 del 27.12.83 da ripartire negli anni 1984 - 1989, per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alle esportazioni con pagamento differito, effettuate da istituti ed aziende di credito.

Della predetta somma di lire 2.473.500 milioni, lire 88.500 milioni saranno pagati nel 1984, lire 322 miliardi negli anni 1985 e 1986, mentre per la somma rimanente si provvederà alla ripartizione con legge finanziaria.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.473.500.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.83	" //
c) impegni assunti al 31.12.83	" //
d) pagamenti effettuati al 31.12.83	" //
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	" 2.473.500.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 88.500.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 88.500.000.000
c) impegni previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	" //
d) pagamenti previsti per <u>i successivi</u> sei mesi	" //

LEGGE 26 APRILE 1983, N.130 - ART. 19

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1983).

Con tale norma si é ulteriormente incrementato il Fondo contributi della Cassartigiana della somma di lire 980 miliardi per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi su finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

L'ammontare della spesa prevista é stata ripartita in ragione di lire 140 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1989.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	980.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31/12/83	"	140.000.000.000
c) impegni assunti al 31/12/83	"	140.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31/12/83	"	140.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	"	840.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 8 4

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	140.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	140.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	//

LEGGE 27 DICEMBRE 1983, N.730 - ART. 36

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984).

La legge suddetta mette a disposizione della Cassa per il Credito alle imprese artigiane i fondi necessari ad alleviare i pesi finanziari delle imprese artigiane. La stessa Cassa risconta, con l'impiego del fondo di dotazione, le operazioni effettuate dagli Istituti di credito primari integrandone, in tal modo, le disponibilità finanziarie.

L'ammontare complessivo della somma prevista é di lire 600 miliardi da versare negli anni 1984, 1985 e 1986 nella misura di lire 200 miliardi per ciascuno anno.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	600.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31/12/83	"	//
c) impegni assunti al 31/12/83	"	//
d) pagamenti effettuati al 31/12/83	"	//
e) autorizzazioni previste per il 1984 ed i successivi anni	"	600.000.000.000

ESERCIZIO 1984

a) impegni assunti nei primi sei mesi	lit.	200.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	200.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi sei mesi</u> "		//
d) pagamenti previsti per i <u>successivi sei mesi</u>	"	//

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, NN. 492 E 493, di conversione dei  
DD.LL. 13 agosto 1975, nn. 376 e 377.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia

Nell'agosto del 1975, il Governo adottava due decreti-legge, noti con il nome di "pacchetti La Malfa", recanti provvedimenti di carattere anticongiunturale per il rilancio dell'economia e riguardanti numerosi settori d'intervento.

Le sfere di azione di quei decreti sono rispettivamente definibili nei seguenti termini:

- la prima concerne le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;
- la seconda attiene ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dei trasporti.

Il relativo impegno finanziario assunto dallo Stato - tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale di alcune particolari spese autorizzate nella forma del limite d'impegno - ammonta a complessive lire 6.400 miliardi circa (nell'ordine, rispettivamente, di lire 3.125 miliardi e di lire 3.270,5 miliardi per ciascuno dei due decreti), destinate a consentire, in quei settori, l'attuazione di interventi sia di diretta competenza statale, sia di competenza regionale.

Tra questi ultimi, giova in particolare considerare quelli di seguito elencati, da realizzare dalle Regioni nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art.9 della legge 16.5.1970 n. 281 e finanziati dal Tesoro sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, dei due decreti in discorso:



1.- D.L. 13.8.1975 n. 376, convertito in legge 16.10.1975 n.492:

- art. 14: opere di edilizia ospedaliera.

La complessiva spesa di lire 600 miliardi, destinata al completamento di opere di edilizia ospedaliera, venne dal CIPE ripartita tra le Regioni con delibera del 30 marzo 1976. Su tale somma, al 31.12.1979, è risultata complessivamente non utilizzata la quota di 290 miliardi, che è stata portata ad aumento del Fondo Sanitario Nazionale, per interventi in c/capitale ai sensi dell'art. 51 della legge numero 833, e quindi iscritta nello stato di previsione del Ministero del Bilancio (ai sensi art. 3 della legge 30.4.1980, n. 149).

- art. 15: contributi speciali alle Regioni.

L'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, finalizzata alla concessione alle Regioni di contributi speciali ai sensi dell'art. 12 della legge 16.5.1970 n.281, venne ripartita dal CIPE con delibera del 23 dicembre 1975 e destinata al finanziamento di progetti regionali relativi ai settori prioritari indicati dalla legge (opere igienico-sanitarie, asili nido e scuole materne) oppure, in mancanza, di progetti alternativi rientranti nelle priorità indicate dalle rispettive Regioni;

- art. 16: finanziamento delle opere di competenza regionale.

La complessiva somma di lire 100 miliardi, ripartita tra le Regioni con delibera del CIPE del 23 dicembre 1975, venne finalizzata al finanziamento di progetti regionali, con priorità per quelli relativi a opere igieniche e sanitarie, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'edilizia.

2.- D.L. 13.8.1975 n. 377, convertito in legge 16.10.1975 n.493.

A tale settore fu destinata la somma di lire 255 miliardi, affidandosi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di individuare le opere da finanziare, distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale.

Quell'Amministrazione provvedeva a tale individuazione, ripartendo la complessiva autorizzazione di spesa in lire 126,2 miliardi per le opere da realizzare a cura dello Stato e in lire 128,8 miliardi per quelle regionali.

Quest'ultima somma veniva ripartita tra le Regioni - con appositi provvedimenti adottati dal predetto Dicastero dell'agricoltura prevalentemente nei primi mesi del 1976 - per consentire alle stesse di provvedere all'attuazione degli interventi di competenza nel quadro dei rispettivi programmi regionali;

- art. 10 (1° e 2° comma): interventi per la zootecnia.

Veniva autorizzata la complessiva spesa di lire 200 miliardi per avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, in attesa del "quadrifoglio" allora in corso di predisposizione.

Tale somma venne ripartita dal CIPE con delibera del 24 ottobre 1975 e destinata per lire 40 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 160 miliardi alle Regioni;

- art. 10 - quinquies: forestazione.

L'autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi, destinata all'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, venne ripartita dal CIPE con delibera del 1'8 giugno 1976 e destinata per lire 5 miliardi ad interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 15 miliardi alle Regioni.

Si allega la situazione contabile a tutto il 31 dicembre 1983 nonché, per la gestione 1984, alla data del 30 giugno 1984 concernente gli interventi di cui sopra.

N.B. - Nelle schede riguardanti la situazione al 30 giugno 1983 i pagamenti, a fronte dei quali non sono indicati i corrispondenti impegni, si intendono riferiti a spese effettuate in conto resti.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 15            OGGETTO:    CONTRIBUTI SPECIALI                                 (Cap. 8781/Tesoro)

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1976-1983    Situazione a    tutto il 31 dicembre 1983

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	1,589	-	2,995
BASILICATA	4,710	4,710	4,565	-	0,145
CALABRIA	6,852	6,852	4,802	1,966	0,084
CAMPANIA	11,159	11,159	10,926	-	0,233
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	1,803	0,334	-
LAZIO	6,992	6,992	2,372	3,496	1,124
LIGURIA	2,399	2,399	1,200	-	1,199
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	2,267	0,713	0,034
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	2,135	2,134
PUGLIA	8,922	8,922	5,390	3,073	0,459
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	4,823	4,896	1,147
TOSCANA	3,659	3,659	3,659	-	-
UMBRIA	2,488	2,488	1,947	-	0,541
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	1,300	2,023	0,732
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
<b>Totale</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>70,537</b>	<b>18,636</b>	<b>10,827</b>

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 15 OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI (cap. 8781/Tesoro)

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1984 Situazione al 30 giugno 1984

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA			0,003		
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.			0,178		
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA			0,068		
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale			0,249		

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 14            OGGETTO: EDILIZIA OSPEDALIERA    (cap. 8782/Tesoro)

Autorizzazione spesa complessiva lire 600,000 miliardi (di cui: a) lire 310 mld. gestiti dal Ministero del Tesoro e b) lire 290 mld. gestiti dal Ministero del Bilancio e della P.E.)

GESTIONE 1976-1983    Situazione a tutto il 31 dicembre 1983

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	23,388	12,117	12,117	-	-
BASILICATA	13,788	13,788	13,788	-	-
CALABRIA	31,708	7,926	7,926	-	-
CAMPANIA	57,190	14,297	14,297	-	-
EMILIA ROM.	33,278	28,324	28,324	-	-
FRIULI V.G.	10,007	2,501	2,501	-	-
LAZIO	50,267	12,566	12,566	-	-
LIGURIA	13,498	3,374	3,374	-	-
LOMBARDIA	63,996	46,999	46,999	-	-
MARCHE	19,025	16,756	16,756	-	-
MOLISE	15,010	13,752	11,660	2,092	-
PIEMONTE	35,024	14,162	14,162	-	-
PUGLIA	46,485	25,621	19,057	6,564	-
SARDEGNA	26,471	18,617	18,617	-	-
SICILIA	66,906	16,726	16,726	-	-
TOSCANA	30,078	17,873	17,873	-	-
UMBRIA	6,516	6,516	6,516	-	-
VALLE AOSTA	3,142	3,142	3,142	-	-
VENETO	36,013	16,733	16,733	-	-
BOLZANO	9,660	9,660	9,660	-	-
TRENTO	8,550	8,550	8,550	-	-
<b>Totale</b>	<b>600,000</b>	<b>310,000</b>	<b>301,344</b>	<b>8,656</b>	<b>-</b>

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 14            OGGETTO: EDILIZIA OSPEDALIERA    (cap. 8782/ Tesoro)

Autorizzazione spesa complessiva lire    600 miliardi

GESTIONE    1984            Situazione al 30 giugno 1984

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale	-	-	-	-	-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 16 OGGETTO: COMPLETAMENTO OPERE REGIONALE (cap. 8783, Tesoro)

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1976-1983 Situazione a tutto il 31 dicembre 1983

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	3,358	0,751	0,475
BASILICATA	4,710	4,710	3,883	-	0,827
CALABRIA	6,852	6,852	5,479	1,373	-
CAMPANIA	11,159	11,159	8,499	0,085	2,575
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	1,397	0,740	-
LAZIO	6,992	6,992	5,096	1,896	-
LIGURIA	2,399	2,399	2,399	-	-
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	2,260	0,754	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	τ	2,135	2,134
PUGLIA	8,922	8,922	5,426	3,496	-
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	10,017	0,849	-
TOSCANA	3,659	3,659	3,545	0,114	-
UMBRIA	2,488	2,488	2,473	0,015	-
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	2,027	2,023	0,005
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
<b>Totale</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>79,753</b>	<b>14,231</b>	<b>6,016</b>



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 16            OGGETTO: COMPLETAMENTO OPERE REGIONALI    (cap. 8783/Tesoro)

Autorizzazione spesa complessiva lire    100,000 miliardi

GESTIONE 1984            Situazione al 30 giugno 1984

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO			0,028		
BASILICATA					
CALABRIA			0,104		
CAMPANIA			0,076		
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.			0,199		
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale	-	-	0,408	-	-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 9            OGGETTO:    IRRIGAZIONE            (CAP. 8784/Tesoro)

Autorizzazione spesa complessiva lire    128,811 miliardi

GESTIONE 1976-1983    Situazione a tutto il 31 dicembre 1983

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	5,205	5,205	5,205	-	-
BASILICATA	3,350	3,350	3,233	-	0,117
CALABRIA	10,000	10,000	7,440	-	2,560
CAMPANIA	8,468	8,468	8,468	-	-
EMILIA ROM.	8,931	8,931	8,931	-	-
FRIULI V.G.	5,000	5,000	3,225	-	1,775
LAZIO	10,000	10,000	0,095	-	9,905
LIGURIA	1,500	1,500	1,500	-	-
LOMBARDIA	7,836	7,836	7,836	-	-
MARCHE	2,053	2,053	2,027	-	0,026
MOLISE	0,763	0,763	0,720	-	0,043
PIEMONTE	0,600	0,600	0,240	-	0,360
PUGLIA	8,324	8,324	-	-	8,324
SARDEGNA	9,500	9,500	8,168	-	1,332
SICILIA	12,000	12,000	12,000	-	-
TOSCANA	2,130	2,130	1,597	-	0,533
UMBRIA	3,200	3,200	3,067	-	0,133
VALLE AOSTA	-	-	-	-	-
VENETO	22,212	22,212	22,212	-	-
BOLZANO	4,105	4,105	4,105	-	-
TRENTO	3,634	3,634	3,634	-	-
<b>Totale</b>	<b>128,811</b>	<b>128,811</b>	<b>103,703</b>	<b>-</b>	<b>25,108</b>

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 9                    OGGETTO: IRRIGAZIONE                    (cap. 8784/Tesoro)

Autorizzazione spesa complessiva lire 128,811 miliardi

GESTIONE 1984                    Situazione al 30 giugno 1984

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI (1)	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA		0,606	0,606		
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>0,606</b>	<b>0,606</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(1) impegni relativi a somme perente reiscritte in bilancio con prelevamento dall'apposito fondo.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 10,1°c. OGGETTO: ZOOTECNIA (cap. 8785/ Tesoro)

Autorizzazione spesa complessiva lire 160,000 miliardi

GESTIONE 1976-1983 Situazione al 31 dicembre 1984

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	9,543	9,543	9,143	0,400	-
BASILICATA	6,175	6,175	4,949	1,226	-
CALABRIA	8,535	8,535	2,595	4,268	1,672
CAMPANIA	18,592	18,592	14,429	4,163	-
EMILIA ROM.	10,332	10,332	10,332	-	-
FRIULI V.G.	2,475	2,475	2,475	-	-
LAZIO	7,866	7,866	-	3,934	3,932
LIGURIA	0,677	0,677	0,662	0,015	-
LOMBARDIA	13,078	13,078	13,078	-	-
MARCHE	5,824	5,824	4,834	0,990	-
MOLISE	3,539	3,539	2,059	-	1,480
PIEMONTE	9,493	9,493	-	4,747	4,746
PUGLIA	9,709	9,709	2,427	1,855	5,427
SARDEGNA	15,507	15,507	14,154	-	1,353
SICILIA	17,638	17,638	12,902	4,736	-
TOSCANA	4,676	4,676	4,676	-	-
UMBRIA	2,333	2,333	2,333	-	-
VALLE AOSTA	0,322	0,322	0,322	-	-
VENETO	8,830	8,830	6,838	1,992	-
BOLZANO	2,576	2,576	2,576	-	-
TRENTO	2,280	2,280	2,280	-	-
<b>Totale</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>113,064</b>	<b>28,326</b>	<b>18,610</b>

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 10, 1° c. OGGETTO: ZOOTECNIA

(Cap. 8785/Tesoro)

Autorizzazione spesa complessiva lire 160,000 miliardi

GESTIONE 1984

Situazione al 30 giugno 1984

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale	-	-	-	-	-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 10, 5° c. OGGETTO: FORESTAZIONE

(Cap. 8792/Tesoro)

Autorizzazione spesa complessiva lire 15,000

GESTIONE 1976-1983 Situazione a tutto il 31 dicembre 1983

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	0,700	0,700	0,700	-	-
BASILICATA	0,400	0,400	0,400	-	-
CALABRIA	1,500	1,500	1,500	-	-
CAMPANIA	0,600	0,600	-	-	0,600
EMILIA ROM.	1,400	1,400	1,400	-	-
FRIULI V.G.	0,400	0,400	0,098	-	0,302
LAZIO	0,650	0,650	-	-	0,650
LIGURIA	0,200	0,200	0,200	-	-
LOMBARDIA	1,400	1,400	1,400	-	-
MARCHE	0,500	0,500	0,445	-	0,055
MOLISE	0,500	0,500	0,172	-	0,328
PIEMONTE	0,443	0,443	0,200	-	0,243
PUGLIA	1,000	1,000	0,927	-	0,073
SARDEGNA	1,500	1,500	0,559	-	0,941
SICILIA	1,900	1,900	1,900	-	-
TOSCANA	0,550	0,550	0,550	-	-
UMBRIA	0,300	0,300	0,300	-	-
VALLE AOSTA	0,150	0,150	0,150	-	-
VENETO	0,300	0,300	0,300	-	-
BOLZANO	0,322	0,322	0,322	-	-
TRENTO	0,285	0,285	0,285	-	-
<b>Totale</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>11,808</b>	<b>-</b>	<b>3,192</b>

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 10, 5°c. OGGETTO: FORESTAZIONE (cap. 8792/Tesoro)

Autorizzazione spesa complessiva lire 15,000 miliardi

GESTIONE 1984 Situazione al 30 giugno 1984

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
<b>Totale</b>	-	-	-	-	-

- 3.- LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, di conversione del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 e LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828.

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

L'art. 1 del D.L. n. 227 ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla Regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei Comuni colpiti dagli enti sismici del 1976. Tale somma iscritta nel Cap. 8786 è stata interamente impegnata e pagata.

La legge di conversione N. 336 ha inoltre assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.

La legge n. 546/77 ha concesso un ulteriore contributo di lire 375 miliardi per il 1977 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981, nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge 336/76.

Con la legge 11 novembre 1982, n. 828, art. 1, 1° comma, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge n. 130/83 (legge finanziaria 1983)



è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985.

CAPITOLO 8786 - TESORO

(in miliardi di lire)

A)	AUTORIZZAZIONE DI SPESA (escluso intervento D.L. 227/76)	3.925,0
B)	SITUAZIONE A TUTTO IL 31/12/1983:	
	a) Impegni assunti	2.625,0
	b) Pagamenti eseguiti	2.525,0
	c) Residui propri	100,0
C)	SITUAZIONE AL 30/6/1984:	
	a) Impegni assunti	670,0
	b) Pagamenti eseguiti	370,0

CAPITOLO 8787 - TESORO

A)	AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.000,0
B)	SITUAZIONE A TUTTO IL 31/12/1983:	
	a) Impegni assunti	290,0
	b) Pagamenti eseguiti	290,0
	c) Residui propri	-
C)	SITUAZIONE AL 30/6/1984	
	a) Impegni assunti	50,0
	b) Pagamenti eseguiti	50,0

4.- D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 705 E LEGGE 22 DICEMBRE 1982 n.960

Opere per la realizzazione della zona franca industriale e ristrutturazione dell'Ente per la zona industriale di Trieste.

Con riferimento all'art. 3 della legge 14 marzo 1977, N.73 concernente ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, il citato D.P.R. n. 705, ha autorizzato:

- art. 1 - CAPITOLO 8788 - TESORO

La spesa complessiva di lire 60 miliardi a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia in ragione di lire 1 miliardo nell'anno 1979, di lire 20 miliardi nell'anno 1980 e di lire 39 miliardi nell'anno 1981.

Con il successivo art. 2, il predetto D.P.R. n.705/78 ha disposto che l'erogazione delle somme autorizzate è subordinata alla richiesta, da parte della Regione stessa, dei fabbisogni in relazione alle effettive esigenze e che l'autorizzazione del medesimo contributo avverrà sentiti gli enti locali, singoli ed associati, che siano territorialmente interessati.

Con ulteriore legge 22 dicembre 1982, n. 960 è stato assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 250 miliardi nel quadriennio 1982-85 aggiuntivo all'oner previsto dalla legge n. 73/77 che è stato ridotto, per effetto dell'art. 5 della citata legge 960/82, di lire 39 miliardi.

CAPITOLO 8788 - TESORO		(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA (L.960/82)		250,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31/12/1983		
a) Impegni assunti		94,0
b) Pagamenti eseguiti		133,0 (1)
c) Residui propri		21,0 (2)
C) SITUAZIONE AL 30/6/1984		
a) Impegni assunti		100,0
b) Pagamenti eseguiti		100,0

---

(1) Compreso lire 39 miliardi di cui all'art.5, 2° c., legge 960/82

(2) Disponibilità recata dal DPR 705/78.

5.- LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 394, di conversione del D.L. 26/5/78  
n. 225

Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978.

Con gli articoli 1 e 3 della legge 394 è stato assegnato, alle Regioni Calabria e Sicilia un contributo speciale di, rispettivamente lire 30 miliardi e lire 100 miliardi in ragione di, rispettivamente, lire 15 miliardi e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979 per provvedere alle necessità urgenti di intervento nelle zone danneggiate dagli eccezionali eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978.

La corresponsione in favore delle predette Regioni avviene sulla base di analitica relazione di spesa predisposta dagli Enti medesimi.

CAPITOLO 8775 -TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	30,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31/12/1983	
a) Impegni assunti	30,0
b) Pagamenti eseguiti	16,4
c) Residui propri	13,6
C) SITUAZIONE AL 30/6/1984	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

<u>CAPITOLO 8776 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	100,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31/12/1983	
a) Impegni assunti	100,0
b) Pagamenti eseguiti	15,0
c) Residui propri	85,0
C) SITUAZIONE AL 30/6/1984	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

6.- LEGGE 3 APRILE 1980, N. 115

Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

L'art. 1 della legge n. 115 ha assegnato un contributo speciale alle Regioni Umbria, Marche e Lazio per un importo complessivo, rispettivamente, di lire 200 miliardi, di lire 45 miliardi e di lire 30 miliardi, per provvedere alle necessità di rinascita e di ripristino nelle zone danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre e successivi, così suddiviso:

(in miliardi di lire)

Regioni	Autorizzazioni di spesa			Totali
	1980	1981	1982	
Umbria	50	100	50	200
Marche	5	25	15	45
Lazio	5	15	10	30
<b>Totali</b>	<b>60</b>	<b>140</b>	<b>75</b>	<b>275</b>

CAP. 8798 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	275,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1983	
a) Impegni assunti	275,0
b) Pagamenti eseguiti	275,0
c) Residui propri	==

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1984

a) Impegni assunti

==

b) Pagamenti eseguiti

==

7.- LEGGE 3 APRILE 1980 N. 116

Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

L'art.1 della legge n. 116 ha assegnato alla Regione Campania un contributo speciale di lire 190 miliardi, per il quadriennio 1980-83, di cui lire 30 miliardi per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'agosto 1962. La legge n. 130/'83 (L.F. 1983) ha modulato il residuo intervento in ragione di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984.

CAPITOLO 8805 - TESORO

	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	190,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1983	
a) Impegni assunti	150,0
b) Pagamenti eseguiti	150,0
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1984	
a) Impegni assunti	40,0
b) Pagamenti eseguiti	40,0



8.- LEGGE 24 APRILE 1980, N.146 - ART.29

Programma straordinario interventi nel Mezzogiorno.

L'art. 29 della legge 24.4.1980, n. 146 ha previsto un programma straordinario di intervento nel Mezzogiorno per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi da approvare dal CIPE.

Il CIPE con delibera dell'8 agosto 1980 ha approvato il programma attribuendo alle Regioni l'importo complessivo di lire 502 miliardi mentre l'intervento globale di lire 1.500 miliardi è stato ripartito dalla legge finanziaria 1981, 1982 e 1983 nel seguente modo:

- Anno 1981	lire	350	miliardi
- " 1982	"	350	"
- " 1983	"	170	"
- " 1984	"	300	"
- " 1985	"	330	"

Totale L.1500 miliardi

Detti importi annuali sono stati ripartiti proporzionalmente, in base alla delibera CIPE, come segue:

	<u>ANAS</u>	<u>REGIONI</u>	<u>TOTALE</u>
- Anno 1981	232,867	117,133	350,000
- Anno 1982	216,133	133,867	350,000
- Anno 1983	2,667	167,333	170,000
- Anno 1984	216,333	83,667	300,000
- Anno 1985	330,000	-	330,000
Totale (miliardi)	<u>998,000</u>	<u>502,000</u>	<u>1.500.000</u>

CAPITOLO 8790 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	502,000
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1983	
a) Impegni assunti	418,333
b) Pagamenti eseguiti	368,333
c) Residui propri	50,000
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1984	
a) Impegni assunti	83,667
b) Pagamenti eseguiti	83,667

**9.- LEGGE 21 MAGGIO 1981, N.240**

Provvidenze a favore dei consorzi e delle Società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle Società consorzi miste.

L'art.21 della sopra citata legge prevede la corrispondenza dei contributi di cui agli articoli 18 e 19 della legge medesima in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1984 da assegnare alle Regioni secondo i criteri indicati dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Con legge 26 aprile 1982, n. 181 (legge finanziaria), tab. A, lo stanziamento per l'anno 1981 è stato cumulato con quello relativo all'anno 1982 per un importo complessivo pari a lire 8 miliardi.

Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (L.F. 1983), tab. A, la residua autorizzazione di lire 8 miliardi è stata modulata come segue:

- Anno 1983: lire 3 miliardi
- " 1984: " 3 "
- " 1985: " 2 "

Con successiva legge 27 dicembre 1983, n.730 (L.F.1984) l'autorizzazione di spesa relativa all'anno finanziario 1984 è stata ridotta a 2,5 miliardi.

**CAPITOLO 8801 TESORO**

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	15,5
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1983:	
a) Impegni assunti	11,0

b) pagamenti eseguiti	11,0
c) residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2984:	
a) Impegni assunti	2,5
b) pagamenti eseguiti	2,5

10.- D.L. 28 LUGLIO 1981, N. 397 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  
IN LEGGE 26 SETTEMBRE 1981, N. 536

Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

L'art. 18 ha assegnato alla Region Sicilia un contributo speciale in lire 104 miliardi per il triennio 1981-1983, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1981, 30,5 miliardi per l'anno 1982 e lire 53,5 miliardi per l'anno 1983, che la Regione stessa provvederà a trasferire ai Comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino, Campobello di Mazaro e Castelvetro per tutte le finalità indicate nella legge medesima.

CAPITLO 8778 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	104,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1983	
a) Impegni assunti	104,0
b) Pagamenti eseguiti	104,0
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1984	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

11.- LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, n. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della Regione Marche.

a) - Art. 9

Con l'art. 9 è stato assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 200 miliardi per il periodo 1983-85 di cui lire 30 miliardi per l'anno 1983.

Con la tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1983, n. 730 (L.F. 1984) è stata ripartita la residua autorizzazione di spesa in ragione di lire 70 miliardi e di lire 100 miliardi per gli anni, rispettivamente 1984 e 1985.

Il predetto contributo è diretto allo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree colpite dagli eventi sismici ponendo a carico della legge regionale il compito di definire le modalità degli interventi secondo le indicazioni del piano di sviluppo regionale.

CAP. 8806 TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	200
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1983	
a) Impegni assunti	30
b) Pagamenti eseguiti	30
c) residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1984	
a) Impegni assunti	70
b) Pagamenti eseguiti	70

b) - Art. 10

Con l'art. 10 della predetta legge 828/82 è stato assegnato un contributo speciale di lire 250 miliardi alla Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 50 dello Statuto speciale da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il predetto contributo di lire 250 miliardi è stato determinato in lire 32,5 miliardi per l'anno 1983 e con legge 130/83 (legge finanziaria 1983) il residuo intervento è stato ripartito in ragione di lire 42,5 miliardi per il 1984, di lire 52,5 miliardi per il 1985, di lire 82,5 miliardi per il 1986 e di lire 40 miliardi per il 1987 e successivi.

CAP. 8809 TESORO

(in miliardi di lire )

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	250
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1983	
a) Impegni assunti	32,5
b) Pagamenti eseguiti	32,5
c) Residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1984	
a) Impegni assunti	42,5
b) Pagamenti eseguiti	42,5

c) - art. 21

L'art. 21, 5° e 6° comma della legge n. 828/82, prevede un ulteriore contributo in favore della Regione Marche pari a complessive lire 18 miliardi per gli interventi previsti dall'art. 1, punto b), della legge 3 aprile 1980, n. 115 in seguito agli eventi sismici del settembre 1979, fissando

in lire 2 miliardi la quota relativa all'anno 1982. La tab. A allegata alla legge finanziaria 1983 ha ripartito, tra l'altro, il residuo intervento in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984 e di lire 6 miliardi per l'anno 1985.

CAP. 8810 TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	18
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1983	
a) Impegni assunti	7,0
b) Pagamenti eseguiti	7,0
c) Residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1984	
a) Impegni assunti	5,0
b) Pagamenti eseguiti	5,0

art. 2

Con il predetto art. 2 è stata autorizzata una ulteriore spesa complessiva di lire 100 miliardi in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per la prosecuzione ed il completamento delle opere idrogeologiche relative all'art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e per quelle analoghe nei bacini montani nell'area colpita dagli eventi sismici del 1976.

Con successivo decreto del Ministro del Tesoro la predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita tra il Ministero del Tesoro (per le opere di competenza regionale) ed il Ministero dei Lavori Pubblici (relativamente alle opere



di competenza statale) in ragione, rispettivamente, di lire 25 miliardi e di lire 75 miliardi. L'intervento finanziario di lire 25 miliardi di cui allo stato di previsione del Ministero del Tesoro è stato con il medesimo decreto ripartito in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1984 e di lire 15 miliardi per l'anno 1985.

CAP. 8789 TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	25
B) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1984	
a) Impegni assunti	10
b) Pagamenti eseguiti	10

12.- LEGGE 2 MAGGIO 1983, n. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

a) - art. 1, 1° comma

Con l'art. 1, 1° comma, è stato assegnato alla Regione Marche un contributo speciale di lire 213 miliardi nel triennio 1983-85 per provvedere agli interventi resi necessari dai movimenti franosi verificatisi nel 1982. La quota relativa all'anno 1983 è stata determinata in lire 93 miliardi mentre il residuo intervento è stato fissato dalla legge 730/83 (L.F. 1984) in ragione di lire 93 miliardi e di lire 27 miliardi per ciascuno degli anni, rispettivamente, 1984 e 1985.

CAP. 8791 TESORO

( in miliardi di lire )

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	213
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1983	
a) Impegni assunti	93
b) Pagamenti eseguiti	93
c) Residui propri	==
d) Residui di stanziamento	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1984	
a) Impegni assunti	93
b) Pagamenti eseguiti	93

b) - Art. 1, 2° comma

Il 2° comma del medesimo art. 1 della citata legge 156/83 ha assegnato alla Regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

CAP. 8797 TESORO

( in miliardi di lire )

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	40,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1983	
a) Impegni assunti	2,0
b) Pagamenti eseguiti	2,0
c) Residui propri	==
d) Residui di stanziamento	==
C) SITUAZIONE DL 30 GIUGNO 1984	
a) Impegni assunti	2,0
b) Pagamenti eseguiti	2,0

13.- D.L. 7 NOVEMBRE 1983, N. 623 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  
IN LEGGE 23 DICEMBRE 1983, N. 748

Con l'art. 5-ter sono stati concessi, ai fini del ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 e delle alluvioni del novembre 1982 e del settembre 1983, i seguenti contributi straordinari da erogare nel triennio 1984-86 alle Regioni di seguito indicate:

	(in miliardi di lire)			
REGIONE	1984	1985	1986	TOTALE
Emilia-Romagna	26	29	29	84
Friuli-Venezia G.	18	15	15	48
Lombardia	6	6	6	18
TOTALE	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>150</u>

<u>CAP. 8811 TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	150
B) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1984	
a) Impegni assunti	50
b) Pagamenti eseguiti	50

14.- D.L. 12 AGOSTO 1983 N. 371 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  
IN LEGGE 11 OTTOBRE 1983 N. 546

Con l'art. 1 del D.L. n. 371/83 sono stati assegnati contributi speciali per complessive lire 103 miliardi per le necessità di ripristinare nei Comuni delle Province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento danneggiati dagli eventi sismici franosi del maggio 1983.

L'autorizzazione di spesa, assegnata per il triennio 1983-85, è stata così modulata:

(in miliardi di lire)

REGIONE	1983	1984 <sup>1</sup>	1985	TOTALE
Lombardia	15	30	35	80
Bolzano	4	6	10	20
Trento	1	1	1	3
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>46</b>	<b>103</b>

CAP. 8795 TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	103
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1983	
a) Impegni assunti	20
b) Pagamenti eseguiti	20
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1984	
a) Impegni assunti	37
b) Pagamenti eseguiti	37

PAGINA BIANCA